Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

Casi di violenza minorile: dopo un reato, che cosa succede?

Presentata da: Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini per Più Donne

Data: 13 ottobre 2026

Numero: INTP2680

Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza [cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

I recenti episodi di violenza che hanno coinvolto giovani hanno riacceso anche in Ticino la preoccupazione per la sicurezza e per gli strumenti a disposizione delle autorità. Il grave fatto di sangue avvenuto a Biasca il 5 ottobre, per il quale è stato arrestato un minorenne, ha ulteriormente riportato il tema al centro dell'attenzione pubblica e politica, dando luogo anche a nuovi atti parlamentari.

La protezione delle potenziali vittime e la prevenzione di nuovi episodi di violenza costituiscono un evidente interesse pubblico. Accanto alle necessarie risposte penali e di sicurezza, occorre però approfondire un aspetto complementare: che cosa accade concretamente dopo che un minorenne ha commesso un reato violento, quali interventi vengono attivati e come se ne verifica l'efficacia.

Con la risposta n. 4934 del 7 ottobre 2026 alla nostra interrogazione del 19 giugno sulla Clessidra, il Consiglio di Stato ha fornito un quadro aggiornato delle strutture, delle misure educative e terapeutiche e delle attività di prevenzione disponibili. La risposta conferma tuttavia che il Cantone non dispone ancora di una struttura educativa chiusa per minorenni e che l'entrata in funzione della Clessidra è prevista soltanto nel 2030.

Il Governo ha inoltre riconosciuto di non disporre di dati che permettano di valutare l'efficacia degli interventi preventivi della Polizia cantonale e del Gruppo Visione Giovani in termini di riduzione della violenza e delle recidive.

L'urgenza deriva quindi dalla necessità di chiarire, mentre il dibattito pubblico e politico è particolarmente vivo e senza attendere la realizzazione delle nuove strutture, come vengono oggi valutati, accompagnati e seguiti i minorenni autori di violenza e se gli interventi disponibili riescono effettivamente a prevenire nuovi episodi.

Le criticità segnalate nel Rendiconto 2025 del Consiglio della magistratura, nella parte dedicata alla Magistratura dei minorenni, in particolare l'aumento delle giacenze e dei ritardi nella trattazione dei casi, rafforzano la necessità di una risposta tempestiva.

Testo:

Per affrontare seriamente il tema della violenza giovanile, occorre partire dai fatti e dai dati, distinguendo tra la gravità dei singoli episodi, la percezione del fenomeno e il suo andamento statistico complessivo.

Secondo i dati della Polizia cantonale, nel 2025 si è registrata una forte diminuzione delle inchieste relative a reati violenti commessi da minorenni – 40 rispetto alle 98 del 2024, anno

peraltro influenzato dall'importante inchiesta sul cosiddetto *pedohunting* («caccia ai pedofili») – mentre il numero dei reati gravi attribuiti a minorenni è rimasto sostanzialmente stabile (11 rispetto a 10).

Ma quantità e gravità sono due questioni diverse.

Per comprendere il fenomeno è inoltre importante sapere chi sono i giovani coinvolti: non soltanto quanti reati vengono commessi, ma anche quali tipologie di violenza emergono, in quali fasce d'età e con quali differenze tra ragazze e ragazzi.

E soprattutto rimane una domanda fondamentale: **quando un giovane commette un reato violento, che cosa succede dopo?**

Il diritto penale minorile non ha una funzione esclusivamente punitiva: attribuisce un'importanza centrale alla protezione e all'educazione del minore. Prevenire nuovi reati costituisce inoltre un obiettivo essenziale anche per la sicurezza collettiva.

Già la Strategia cantonale di prevenzione della violenza sottolineava che, per i minorenni, la giustizia interviene con l'obiettivo principale di prevenire la recidiva, educare e proteggere, non soltanto punire.

La stessa Magistratura dei minorenni ha richiamato nel Rendiconto 2025 l'importanza di intervenire in modo adeguato, tempestivo ed efficace, anche per impedire che giovani autori si incamminino verso percorsi di marginalizzazione e recidiva.

Il Ticino dispone di diversi strumenti.

Uno di questi è *Face à Face ADOS*, introdotto in Ticino nel 2019 e rivolto a giovani che manifestano comportamenti aggressivi o violenti. Il programma è nato proprio con l'obiettivo di intervenire direttamente sui giovani che manifestano comportamenti violenti e prevenire il ripetersi di tali comportamenti.

Nel Messaggio n. 8116 del 16 febbraio 2022 il Consiglio di Stato, riferendosi al programma, indicava un dato particolarmente interessante: un tasso dell'80% di non recidiva dei partecipanti.

Sono trascorsi diversi anni. È quindi importante sapere se quel risultato sia stato successivamente aggiornato e, più in generale, se il Cantone sia oggi in grado di valutare l'efficacia degli interventi destinati ai giovani autori di violenza.

Nella recente risposta n. 4934 alla nostra interrogazione il Governo ha illustrato numerose altre possibilità di intervento: accompagnamenti educativi individualizzati, supporti terapeutici, collocamenti specializzati e collaborazione tra i diversi servizi. Ha inoltre indicato che in diversi casi tali interventi hanno prodotto risultati positivi, anche nella riduzione dei comportamenti etero-aggressivi.

Queste informazioni sono importanti, ma lasciano aperta una questione: **come vengono valutati i risultati, con quali criteri vengono scelti gli interventi e che cosa accade dopo la loro conclusione?**

Già la Strategia cantonale 2017–2020 distingueva tra **prevenzione, rilevamento precoce, intervento precoce e intervento**. Ciò che rimane meno chiaro è come questi diversi livelli si traducano oggi nel percorso concreto del singolo giovane che ha già manifestato un comportamento violento:

segnalazione o reato → valutazione del rischio e dei bisogni → presa a carico → misura educativa o terapeutica → conclusione della misura → eventuale accompagnamento → verifica della recidiva.

La risposta governativa del 7 ottobre conferma l'importanza della collaborazione interistituzionale, ma lascia aperte diverse domande sul percorso concreto dei giovani autori di violenza e sulle modalità con cui vengono valutati i risultati degli interventi.

Non si tratta di contrapporre prevenzione e repressione né di minimizzare la responsabilità di chi commette violenza.

Quando un giovane diventa violento, lo Stato deve proteggere le possibili vittime, intervenire presto, assicurare una presa a carico adeguata e sapere se ciò che fa impedisce davvero nuove violenze. Perché **prevenire la recidiva significa evitare nuove vittime.**

Alla luce di quanto precede chiediamo al Consiglio di Stato:

1. Il Consiglio di Stato dispone di dati aggiornati che permettano di descrivere le caratteristiche dei minorenni coinvolti in reati violenti – in particolare per sesso e fascia d'età – nonché la tipologia e la gravità dei reati commessi, e di individuare eventuali cambiamenti significativi negli ultimi anni?
2. Quando un minorenne commette un reato violento, come viene concretamente valutato il rischio di nuovi comportamenti violenti o di recidiva e il bisogno di una presa a carico educativa, sociale, psicologica o psichiatrica? Quali servizi e professionisti intervengono nella valutazione e chi assicura il coordinamento della presa a carico?
3. Nella risposta n. 4934 il Consiglio di Stato ha illustrato diversi strumenti educativi, terapeutici e organizzativi per la presa a carico dei minorenni con comportamenti violenti. In base a quali criteri viene deciso quale intervento proporre o disporre nei singoli casi? Come viene valutata l'adeguatezza dell'intervento rispetto al rischio di nuovi comportamenti violenti o di recidiva?
4. Quanti giovani sono stati seguiti annualmente dal 2019 a oggi da *Face à Face ADOS*, distinti per sesso e fascia d'età? Da chi sono stati segnalati o indirizzati (Magistratura dei minorenni, scuola, servizi sociali o educativi, famiglie, accesso spontaneo o altri)? Qual è attualmente la capacità del programma e vi sono tempi o liste d'attesa? Sono disponibili dati aggiornati sulla non recidiva dei partecipanti ticinesi?
5. Come viene oggi assicurato il coordinamento tra rilevamento precoce, intervento precoce, procedimento penale ed eventuale presa a carico educativa, sociale o terapeutica? Esistono procedure o protocolli condivisi tra Magistratura dei minorenni, Polizia, scuola, Servizio medico psicologico e altri servizi interessati per evitare discontinuità nella presa a carico?
6. Al termine di *Face à Face ADOS* possono essere raccomandati ulteriori percorsi terapeutici o altre forme di presa a carico. Come viene assicurata, quando necessaria, la continuità dell'intervento, sia dopo questo programma sia dopo le altre misure educative o terapeutiche illustrate nella risposta n. 4934? È previsto un monitoraggio successivo del giovane e, in caso affermativo, da parte di chi e per quanto tempo? Come viene verificata nel medio periodo l'efficacia degli interventi e l'eventuale reiterazione di comportamenti violenti?
7. Alla luce delle criticità segnalate dalla Magistratura dei minorenni e delle informazioni fornite nella risposta n. 4934, il Consiglio di Stato ritiene che capacità, tempi d'accesso, strumenti e risorse attualmente disponibili permettano di intervenire sufficientemente presto sui giovani autori di violenza? In particolare, al di là della disponibilità di strutture residenziali, sono state individuate lacune nei programmi ambulatoriali, negli interventi educativi o terapeutici e nella continuità della presa a carico? In caso affermativo, quali misure sono previste per affrontarle, anche prima dell'entrata in funzione della Clessidra?